

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di SOSE SpA, Vieri Ceriani, sulle tematiche relative all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 55

RISOLUZIONI:

7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR) (*Discussione e rinvio*) 55

7-01355 Sanga: Interventi sulla disciplina relativa alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA (*Discussione e rinvio*) 57

7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA (*Discussione e rinvio*) 60

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 ottobre 2017.

Audizione dell'amministratore delegato di SOSE SpA, Vieri Ceriani, sulle tematiche relative all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.20.

RISOLUZIONI

Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.25.

7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Sestino GIACOMONI (FI-PdL) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione del rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

In tale ambito ricorda preliminarmente che i commi da 88 al 14 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) hanno introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine nelle imprese e specialmente nelle piccole e medie imprese, attraverso investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Rileva, in particolare, come tale normativa, da un lato, ai commi da 88 a 96,

preveda l'esenzione dall'imposta sul reddito per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (detenuti per almeno cinque anni) nel capitale di imprese, effettuati da casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento del loro attivo patrimoniale; da un altro lato, ai commi da 100 a 114, essa prevede l'esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati nei predetti PIR, a condizione che gli strumenti finanziari in cui è investito il PIR siano detenuti per almeno 5 anni e che il valore del PIR sia investito in strumenti finanziari emessi da imprese italiane e europee, con una riserva minima del 30 per cento investito in strumenti di piccole e medie imprese, entro il limite individuale di 30.000 euro all'anno e, comunque, di complessivi 150.000 euro.

Rileva quindi come in tal modo, per la prima volta, con la legge di bilancio 2017, il Governo ha utilizzato la leva fiscale non per tassare il risparmio, come avvenuto in passato, ma per indirizzare i risparmi degli italiani verso l'economia reale del Paese e come, grazie al lavoro svolto presso la Commissione, sia stato possibile far approvare un suo emendamento con cui è stata estesa l'agevolazione fiscale prevista per i piani individuali di risparmio anche ai piani di investimento istituzionali, sottoscritti dai Fondi Pensione e dalle Casse di Previdenza.

Sottolinea inoltre come lo strumento dei PIR stia sortendo effetti estremamente positivi, paragonabili a quelli del *Quantitative Easing* adottato dalla BCE, e saranno fondamentali testimoniati dalla raccolta di una massa sempre più ingente di risparmi delle famiglie italiane, consentendo una diversificazione degli investimenti e fornendo risorse per finanziarie le imprese produttive del Paese, nonché per favorire la ripresa economica, che in Italia ancora stenta ad arrivare.

In particolare rileva come i dati riportati dagli organi di stampa testimonino di una vera « Pirmania », essendosi registrata,

in pochi mesi, la raccolta *record* di 5 miliardi di euro e stimandosi possano essere raccolti 70 miliardi di euro nei prossimi 5 anni e oltre 150 miliardi di euro nei prossimi 10 anni.

In tale quadro, che testimonia il notevole successo dello strumento in termini di attrattività nei confronti dei risparmi delle famiglie italiane, i quali ammontano complessivamente a 1.400 miliardi di euro, a tutto vantaggio dell'economia reale, sottolinea come si debba tuttavia tenere conto dell'evoluzione della politica europea in materia bancaria.

Al riguardo fa presente, peraltro, come l'Unione europea si accinga ad adottare una disciplina in materia di crediti deteriorati detenuti dalle banche, la quale, sebbene volta a tutelare i risparmiatori, nella sua applicazione rischia però, in un momento molto delicato per le banche stesse, di rendere ancora più difficoltoso per le PMI l'accesso al credito attraverso il sistema bancario. Per questo motivo, oltre che intervenire sulle istituzioni europee per scongiurarne l'applicazione delle nuove regole allo *stock* di non performing loans (NPL) esistenti, reputa essenziale un forte impegno delle forze politiche affinché le PMI possano disporre delle risorse di cui hanno bisogno direttamente attraverso i mercati finanziari, senza dover passare per il sistema bancario, diminuendo così, per il futuro, il rischio di aumentare i crediti deteriorati a carico delle banche stesse.

In questo contesto ha ritenuto di presentare la risoluzione in discussione, la quale sottopone al Governo la necessità di sostenere e ampliare al massimo grado il meccanismo dei PIR, anche attraverso l'eliminazione di vincoli quantitativi e limitazioni di carattere applicativo che potrebbero limitarne l'efficacia nel tempo e facendo sì che tale strumento finanziario espliciti appieno le proprie potenzialità.

In tale ottica reputa innanzitutto utile superare i limiti posti per fruire delle agevolazioni fiscali in favore di chi investe nei PIR, passando da una somma massima di 30.000 euro l'anno a 100.000 euro annui, per un totale di 500.000 euro, in 5

anni. Ritiene inoltre importante elevare, dal 5 per cento al 10 per cento del patrimonio, il tetto degli investimenti sui quali le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono usufruire delle agevolazioni fiscali: in questo modo aumenterà la massa di risparmio che i privati indirizzeranno verso l'economia reale.

Al tempo stesso la risoluzione chiede al Governo di favorire il collocamento e le quotazioni sul mercato di un paniere più ampio di titoli azionari e obbligazionari, semplificando le regole per l'emissione di azioni e obbligazioni da parte delle PMI e sensibilizzando anche Borsa Italiana per semplificare le procedure, attraverso un utilizzo corretto della leva fiscale, utilizzata non per far cassa ma per incentivare il risparmio ad affluire verso l'economia reale del Paese. Tale circolo virtuoso consentirà di creare una vera sinergia tra i due punti di forza dell'economia del Paese, che sono appunto il risparmio privato e le PMI, le quali rappresentano il 98 per cento del nostro tessuto produttivo.

Auspica quindi che la risoluzione possa essere discussa e votata in tempi brevi, con il più ampio consenso da parte delle forze politiche.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel sottolineare l'importanza della tematica affrontata dalla risoluzione, ricorda che l'anno scorso numerosi componenti della Commissione Finanze avevano sottoscritto alcuni emendamenti al disegno di legge di bilancio per introdurre il nuovo strumento dei Piani di risparmio a lungo termine, segnalando come, grazie a quell'iniziativa e alla collaborazione con il Governo, sia stato possibile realizzare tale rilevante obiettivo.

Michele PELILLO (PD) ritiene che la risoluzione in discussione sia, in linea di principio, ragionevole e condivisibile, anche con riferimento al contenuto degli impegni, facendo tuttavia presente come la rilevanza e complessità della problematica, in particolare per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rendano indispensabile una previa valutazione, da parte del

Governo, circa la quantificazione degli effetti finanziari delle misure prospettate dall'atto di indirizzo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01355 Sanga: Interventi sulla disciplina relativa alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giovanni SANGA (PD) illustra la propria risoluzione, la quale intende impegnare il Governo a intervenire sulla disciplina relativa alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA.

Al riguardo rammenta innanzitutto che il decreto-legge n. 193 del 2016, all'articolo 4 ha modificato la disciplina del cosiddetto spesometro, prevedendo per i soggetti passivi IVA l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, della comunicazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori e introducendo due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

In tale quadro ricorda inoltre che la disciplina in materia prevede che il mese successivo alla scadenza trimestrale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati; in tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso: lo scopo della norma è quello di fornire un supporto ai cittadini nella fase precedente la presentazione

della dichiarazione e di promuovere l'emersione spontanea di basi imponibili per ridurre il *gap* IVA in Italia.

In particolare segnala come, a favore dei soggetti in attività nel 2017, con un volume d'affari non superiore a euro 50.000, sia stato riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. Sono altresì previste specifiche sanzioni amministrative in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.

Ricorda inoltre che il decreto-legge n. 244 del 2016, all'articolo 14-ter ha previsto che, per il primo anno di applicazione della nuova disciplina, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018, mentre, in considerazione delle esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2017 è stata disposta la proroga al 28 settembre del termine per l'effettuazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017.

Rammenta quindi che, nell'approssimarsi di tale scadenza, il servizio applicativo dell'Agenzia delle entrate (il servizio telematico denominato « Fatture e Corrispettivi ») ha subito una sospensione di alcuni giorni. Al riguardo, nel corso dell'audizione svoltasi il 27 settembre 2017 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha dichiarato che le interruzioni del servizio *online* sono state dovute all'esigenza di manutenzione, in quanto il 20 settembre – a seguito di alcune segnalazioni ricevute circa la possibilità di visualizzare da parte degli utenti qualificati alcuni dati delle ricevute e delle fatture di soggetti diversi dai propri clienti – l'Agenzia ha avviato le attività di analisi del fenomeno segnalato. Nella giornata di giovedì 21 settembre sono stati inibiti i servizi *online* interessati

dalle anomalie; successivamente Sogei ha interrotto per tre giorni l'operatività dell'area *web*, ripristinando poi il servizio e confermando all'Agenzia che, a valle degli interventi e dei *test* eseguiti, nessun utente può visualizzare dati di soggetti dai quali non è stato espressamente delegato al sistema; nel periodo di interruzione del funzionamento del portale, tutti gli altri canali di trasmissione utilizzati mediante i *software* gestionali, che trasmettono il maggior numero di dati, sono rimasti attivi e regolarmente funzionanti.

Ricorda inoltre che, in considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del 28 settembre 2017, l'Agenzia ha posticipato al 5 ottobre 2017 il termine – già fissato al 28 settembre 2017 – per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute e, in correlazione con tale vicenda, ha inoltre comunicato che i propri uffici, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, « valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l'adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall'originaria scadenza ».

In tale ambito rileva inoltre come, in attuazione della delega fiscale, che ha previsto di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica, sia stato emanato il decreto legislativo n. 127 del 2015, il quale ha introdotto disposizioni premiali a favore dell'uso della fattura elettronica, stabilendo, tra le altre misure previste, che coloro che utilizzano la fatturazione elettronica tra privati non sono tenuti ad effettuare la cosiddetta « comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute » (cosiddetto *spesometro*).

Inoltre, per incentivare i contribuenti IVA ad adottare la fatturazione elettronica, lo stesso decreto legislativo ha previsto la realizzazione del servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, accessibile dal sito dell'Agenzia, previa autenticazione mediante le credenziali dell'Agenzia, con Spid o con la carta nazionale dei servizi.

Si segnala altresì come il Governo, nella Nota di aggiornamento al Def 2017, abbia

dichiarato che sta valutando l'introduzione del regime di fatturazione elettronica obbligatoria attraverso il sistema di interscambio anche tra soggetti IVA (B2B) e nei confronti dei consumatori (B2C): tale misura consentirebbe un ulteriore recupero di gettito e la soppressione dell'attuale obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture.

In tale ambito evidenzia come la risoluzione accolga le istanze sollevate dalle associazioni di categoria e dalle forze politiche, nonché le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, Viceministro Casero, il quale, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni a risposta immediata 5-12296 Sandra Savino e 5-12298 Pesco svolte presso la Commissione Finanze il 28 settembre scorso, ha dichiarato l'intenzione del Governo di proseguire verso l'obiettivo di un fisco digitale, che consenta di incrementare il livello di *compliance*, risolvendo le difficoltà incontrate dai contribuenti e dagli intermediari ai fini dell'assolvimento dei nuovi adempimenti di trasmissione dei dati IVA.

In tale quadro segnala come, al di là degli inconvenienti tecnici registratisi a ridosso della prima scadenza per le comunicazioni, dal mondo dei professionisti e degli intermediari abilitati, si siano sollevate molte proteste per i nuovi adempimenti: in primo luogo si lamenta l'onerosità della modalità che impone la trasmissione della singola fattura, non essendo possibile accorpate fatture di piccoli importi con invii cumulativi al di sotto di una determinata soglia (come avveniva per il precedente spesometro con il limite a 300 euro), evidenziandosi inoltre l'incompatibilità dell'adempimento per tutte quelle fatture di basso importo redatte a mano, sovente con dati incompleti o illeggibili.

In tale contesto la risoluzione impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché per assicurare le finalità di *compliance* e di

lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci;

2) ad assumere iniziative per ripristinare la previsione che consentiva di accorpate fatture di piccoli importi con invii cumulativi al di sotto di una determinata soglia;

3) ad assumere iniziative normative volte a escludere la discrezionalità degli uffici nella disapplicazione delle sanzioni, prevedendo in modo esplicito la non applicabilità delle sanzioni stesse, in considerazione della possibilità di errori formali legati a questo primo invio delle comunicazioni;

4) a investire in maniera adeguata sul fisco digitale, attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali.

Dino ALBERTI (M5S) rileva in primo luogo l'atteggiamento contraddittorio della maggioranza, la quale, a pochi mesi dall'introduzione della disciplina relativa alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture a fini IVA, presenta una risoluzione che propone il sostanziale smantellamento della medesima disciplina, in evidente contrasto anche con quanto affermato dallo stesso rappresentante del Governo in occasione dello svolgimento, il 28 settembre scorso, delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione 5-12296 Sandra Savino e 5-12298 Pesco, riguardanti le problematiche concernenti la trasmissione in via telematica dei dati concernenti le operazioni IVA afferenti al primo semestre 2017.

In particolare evidenzia come gli impegni di cui ai numeri 1) e 2) dell'atto di indirizzo, i quali, in pratica, prevedono un unico invio annuale delle fatture e consentono di accorpate in un'unica trasmissione le fatture di piccoli importi, avrebbero l'effetto, in nome di una maggiore semplificazione degli adempimenti per i

contribuenti, di eliminare sostanzialmente la normativa relativa al nuovo « spesometro ».

Condivide invece sostanzialmente l'impegno di cui al numero 3), il quale chiede di prevedere in modo esplicito la non applicabilità delle sanzioni stesse per gli errori formali legati al primo invio delle comunicazioni, pur segnalando come anche tale impegno non sia formulato in termini corretti.

Rileva quindi come la soluzione alle problematiche emerse in sede di attuazione dei nuovi adempimenti fiscali non possa essere individuata, come proposto dall'atto di indirizzo in discussione, in una battuta d'arresto del processo di ammodernamento e di digitalizzazione del Fisco. Sottolinea infatti come le problematiche in cui sono rimasti coinvolti contribuenti e intermediari non possano certamente essere risolte attraverso le misure proposte dalla risoluzione e debbano essere attribuite alle modalità e ai tempi con cui il nuovo sistema è stato introdotto, che non hanno consentito un'adeguata preparazione del tessuto produttivo a quella vera e propria rivoluzione rappresentata dall'effettiva implementazione del fisco digitale, limitandosi invece ad una digitalizzazione solo apparente, affiancando i nuovi obblighi di trasmissione telematica a quelli già vigenti.

In tale contesto ritiene, invece, corretta, l'impostazione della risoluzione 7-01358 Sibilìa, di cui è cofirmatario, la quale, intervenendo su taluni aspetti critici inerenti del nuovo sistema, impegna il Governo ad adottare misure che vanno nella direzione della ragionevolezza e della proporzionalità del sistema sanzionatorio e della effettiva digitalizzazione del fisco.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, segnala come la tematica affrontata dalla risoluzione sarà anche oggetto delle audizioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, e dei rappresentanti della SOGEI, le quali avranno luogo la prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01358 Sibilìa: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra la propria risoluzione, la quale affronta le problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.

Ricorda in primo luogo che il decreto-legge n. 193 del 2016, nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione IVA, ha introdotto, dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA.

Rileva inoltre come, nell'introdurre tali obblighi, il citato decreto-legge n. 193 abbia regolato gli aspetti sanzionatori legati alla loro violazione, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre per i casi di omessa o errata comunicazione delle fatture, con riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di

legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

A seguito della molteplici richieste di chiarimento sollevate dagli addetti al settore, con la recente risoluzione 104/E del 18 luglio 2017, la Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che le sanzioni introdotte in materia di comunicazione periodica dei dati IVA hanno natura amministrativo-tributaria e, pertanto, in assenza di una deroga espressa, è ad esse applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dal decreto legislativo n. 472 del 1997, il quale garantisce un significativo sconto di sanzione per i contribuenti, in considerazione del termine in cui si provvede a regolarizzare l'omissione o l'incompletezza della comunicazione.

In tale quadro l'Agenzia delle entrate ha tuttavia affermato che il ravvedimento è possibile « salva la notifica degli atti di accertamento » e in proposito numerose segnalazioni hanno evidenziato l'« iperattività » dell'Agenzia che, proprio in questi giorni, sta inoltrando ai contribuenti gli avvisi di irregolarità contenenti l'irrogazione di sanzioni per omessa, errata o incompleta trasmissione dei dati IVA sulle comunicazioni obbligatorie trimestrali relative al primo trimestre 2017.

Al riguardo sottolinea come l'emissione degli avvisi di irregolarità e irrogazione di sanzione espressamente comporti, secondo quanto ricordato dalla stessa Direzione centrale normativa nella richiamata risoluzione, l'impossibilità di accedere al ravvedimento operoso, prevedendo la sola possibilità della riduzione della sanzione a 1/3 (al 10 per cento anziché al 30 per cento).

Pertanto emerge la contraddizione che, se, da un lato, si concede la possibilità al contribuente di ravvedersi entro precisi termini fissati dalla legge, che si protraggono addirittura oltre i due anni dall'omissione o irregolarità, dall'altro, si limita quasi del tutto tale possibilità nel momento in cui, a seguito delle nuove misure di contrasto, i termini di notifica degli avvisi di recupero si riducono significativamente.

In tale contesto evidenzia peraltro come il descritto quadro procedurale rischi di generare ingiustificate disparità di trattamento tra i contribuenti, in quanto, dipendendo la preclusione al ravvedimento operoso dalla ricezione dell'avviso di irregolarità (la cui notifica è incerta nei tempi), si avranno differenti ipotesi e trattamenti sanzionatori a seconda della tempestività ed efficienza operativa dell'ufficio territoriale competente sull'accertamento. Rileva inoltre come tale quadro normativo rischi, anche in questo caso con un palese paradosso, di incentivare forme di elusione, in quanto taluni contribuenti potrebbero ritenere per loro più conveniente non adempiere ai propri obblighi di trasmissione dei dati delle fatture piuttosto che sporsi al rischio di vedersi comminare sanzioni gravose per il ritardo nella trasmissione.

Pur non volendo contestare l'operato, pienamente legittimo, dell'Agenzia, che sta procedendo nel rispetto delle prescrizioni di legge, ritiene dunque che il mutato contesto operativo e procedurale imponga un immediato intervento normativo volto a rimuovere tali effetti distorsivi, al fine di non vanificare i benefici effetti per i contribuenti dell'istituto del ravvedimento operoso. Reputa infatti fondamentale che, quando si introducono nuovi obblighi dichiarativi a carico delle imprese, si adottino misure che accompagnino le imprese stesse nell'esecuzione di tali ulteriori adempimenti, evitando eccessivi aggravii.

Alla luce di tali considerazioni la risoluzione a sua prima firma impegna il Governo ad assumere iniziative normative volte a garantire la piena ed effettiva applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso in relazione alle violazioni e irregolarità commesse nell'invio delle comunicazioni trimestrali dei dati IVA, nonché a prevedere la stessa riduzione di sanzione che si applicherebbe grazie al ravvedimento operoso nei casi in cui gli avvisi di irregolarità siano notificati durante la pendenza dei termini per l'esercizio del ravvedimento operoso stesso.

Inoltre l'atto di indirizzo impegna il Governo ad assumere iniziative per elimi-

nare in ogni caso la previsione in base alla quale l'Agenzia delle entrate può inviare un avviso di irregolarità, con sanzione al 10 per cento, in pendenza dei termini per l'esercizio del ravvedimento operoso, nonché per ridurre in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nei casi di pagamento entro il 30° giorno dalla notifica dell'avviso di irregolarità dall'attuale 10 per cento alla misura del 4 per cento, in armonia con il principio di proporzionalità tra illecito commesso e sanzione.

Michele PELILLO (PD) rileva come la risoluzione in discussione, così come la risoluzione 7-01355 Sanga, la cui discussione è anch'essa iniziata oggi, affrontino sotto angolature differenti la tematica, molto importante e di stretta attualità, concernente la trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA.

Al riguardo non ritiene che gli impegni della risoluzione a prima firma del deputato Sanga risultino tra loro contraddittori, come affermato dal deputato Alberti, ricordando invece come il gruppo del PD abbia sempre considerato eccessivamente gravoso per i contribuenti imporre un obbligo di trasmissione trimestrale delle predette fatture, e abbia conseguentemente presentato alcune proposte di modifica alla normativa in materia che hanno consentito, quanto meno, di stabilire, per il primo anno di applicazione di tale disciplina, una cadenza di trasmissione semestrale, invece che trimestrale. In piena coerenza con tale orientamento, e anche alla luce delle recenti vicende in merito, il primo impegno della risoluzione 7-01355 chiede quindi di tornare su tale problematica, prevedendo una sola trasmissione annuale, ovvero due trasmissioni semestrali.

Il secondo impegno del medesimo atto di indirizzo intende invece intervenire sulle modalità di trasmissione dei dati, atteso che le attuali modalità sono risultate certamente inadeguate, come del resto confermato dalle dichiarazioni rese in audizione dinanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria dallo stesso Direttore dell'Agenzia delle entrate. In particolare, tra le problematiche emerse risulta che il sistema telematico di trasmissione delle fatture impediva di trasmettere quelle fatture che presentassero meri errori formali del tutto secondari, quali il CAP o il numero civico, la cui indicazione non appare in alcun modo indispensabile, essendo tali elementi già compresi nel numero di partita IVA che deve essere apposto su ogni fattura.

In tale contesto il secondo impegno della risoluzione chiede quindi di ripristinare la norma che consentiva di accorpate più fatture di piccolo importo in invii cumulativi.

Nel complesso non ritiene dunque che sussista alcuna contraddizione né tra i diversi impegni contenuti nella risoluzione 7-01355, né tra quest'ultima e la risoluzione a prima firma del deputato Sabilia, la quale si sofferma maggiormente sui profili sanzionatori.

Reputa invece che i gruppi possano convergere su entrambi gli atti di indirizzo, auspicando che essi possano essere approvati con il parere favorevole del Governo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.